



## LINEE GUIDA

**PER LA STIPULA DI CONVENZIONI LOCALI FRA  
LE SEDI DEI SALESIANI PER IL SOCIALE APS E I TRIBUNALI ORDINARI  
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ DA PARTE DI IMPUTATI ADULTI  
IN MESSA ALLA PROVA**

## IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- La legge 28/04/2014 n. 67<sup>1</sup> ha incluso nel nostro ordinamento l'Istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti, principalmente tramite l'introduzione:
  1. nel Codice penale dell'art. 168 bis;
  2. nel Libro Sesto del Codice di Procedura Penale del Titolo V-bis (artt. 464-bis – 464-novies.);
  3. nel Titolo I delle Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale del Capo X-bis .
- Il Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88<sup>2</sup> disciplina le convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato.
- La Circolare INAIL 11 aprile 2016, n. 15<sup>3</sup> *“Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e internati; migranti richiedenti asilo. Art. 1, commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208”*.
- La Circolare INAIL 17 febbraio 2017 n. 8<sup>4</sup> regola la copertura assicurativa dei soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità.
- La Circolare INAIL 11 giugno 2017 n. 60010<sup>5</sup> *“Copertura assicurativa delle persone impegnate nei lavori di pubblica utilità. Articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*.
- La Legge 27 dicembre 2017, n. 205<sup>6</sup> *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*.
- Il Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 *“Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103”* - Rende stabile il fondo INAIL previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017, a decorrere dal 2020.
- La Circolare INAIL 10 gennaio 2020, n. 2 *“Estensione della copertura assicurativa prevista dall'articolo 1, comma 312 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 a decorrere dall'anno 2020”*.
- Il Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124 rende stabile, a decorrere dal 2020, il Fondo INAIL istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

---

<sup>1</sup> Il testo integrale della legge è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana all'indirizzo: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/02/14G00070/sg>.

<sup>2</sup> Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana all'indirizzo: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/02/15G00099/sg%20>.

<sup>3</sup> Il testo integrale della circolare è disponibile sul sito dell'INAIL all'indirizzo: [https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare\\_15\\_del\\_11\\_aprile\\_2016.html](https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare_15_del_11_aprile_2016.html)

<sup>4</sup> Il testo integrale della circolare è disponibile sul sito dell'INAIL all'indirizzo: [https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare\\_n\\_8\\_del\\_17\\_febbraio\\_2017.html](https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare_n_8_del_17_febbraio_2017.html).

<sup>5</sup> In allegato.

<sup>6</sup> Il testo integrale della legge è disponibile sul Sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana all'indirizzo: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg>

## L'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA: *COSA È*

La SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA è un procedimento speciale, al quale l'imputato adulto può chiedere di essere ammesso per conseguire l'estinzione del reato.

La *ratio* dell'istituto risiede innanzitutto in esigenze di economia processuale; lo stesso, infatti, permette un consistente risparmio di tempo, risorse umane e attività processuale, elidendo la fase del dibattimento.

Si tratta di un rito consensuale soggetto a limiti soggettivi e oggettivi:

- sul PIANO SOGGETTIVO, il rito è precluso agli imputati che, avendo già subito altre condanne, sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Tale rito può essere richiesto per una sola volta;
- sul PIANO OGGETTIVO, il rito è esperibile solamente nel caso in cui il capo di imputazione per cui viene richiesto faccia riferimento a reati di gravità medio-bassa;

## L'ISTITUTO DELLA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA PER ADULTI: **COME FUNZIONA**

Il rito si instaura su esclusiva iniziativa dell'imputato, che in tal modo rinuncia al contraddittorio dibattimentale.

La richiesta, atto personalissimo che l'imputato può compiere anche tramite il difensore munito di procura ad hoc, può essere posta al giudice:

1. DURANTE LE INDAGINI PRELIMINARI, in tal caso la domanda può essere accolta solamente previo consenso del pubblico ministero che è tenuto a motivare un eventuale dissenso;
2. AD AZIONE PENALE GIÀ AVVIATA, senza il bisogno di previo consenso del pubblico accusatore, ma di intesa con l'UEPE (Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna, articolazione territoriale del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità).

All'istanza deve essere allegato il PROGRAMMA DI TRATTAMENTO, elaborato d'intesa con l'UEPE competente per territorio. Si tratta di un'ipotesi, formulata all'esito di un processo conoscitivo realizzato dall'UEPE, che declina le attività, gli obblighi e le relative modalità con cui dovrà svilupparsi l'impegno dell'imputato, nonché il LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ.

Il LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata *non inferiore a dieci giorni*, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

L'UEPE (9) territoriale competente concorda il PROGRAMMA DI TRATTAMENTO con l'imputato e chiede l'adesione dell'Ente territoriale coinvolto.

Durante il periodo di messa alla prova, l'UEPE:

- riferisce al giudice, con cadenza almeno trimestrale, sull'andamento del programma, sulle eventuali proposte di modifica, sul comportamento tenuto dall'imputato e sulle eventuali trasgressioni che potrebbero determinare la sospensione della prova;
- redige la relazione finale. (10)

## NOTE

**(9) Gli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna (UEPE)** si occupano dell'esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione. Essi elaborano e propongono alla Magistratura i programmi di trattamento da applicare e ne verificano la corretta esecuzione da parte degli ammessi a tali sanzioni e misure. Tra l'altro, svolgono attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte a messa alla prova e all'affidamento in prova al servizio sociale. Gli Uffici operano secondo una logica di prossimità e di presenza sul territorio in stretta sinergia con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale.

**(10) Art. 141-ter disp.att.c.p.p., Attività dei servizi sociali nei confronti degli adulti ammessi alla prova:**

*"1. Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna, nei modi e con i compiti previsti dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.*

*2. Ai fini del comma 1, l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare.*

*3. L'ufficio di cui al comma 2, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilità economiche dell'imputato, sulla capacità e sulla possibilità di svolgere attività riparatorie nonché sulla possibilità di svolgimento di attività di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.*

*4. Quando è disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, l'ufficio di cui al comma 2 informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.*

*5. Alla scadenza del periodo di prova, l'ufficio di cui al comma 2 trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima.*

*6. Le relazioni periodiche e quella finale dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo sono depositate in cancelleria non meno di dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 464-septies del codice, con facoltà per le parti di prenderne visione ed estrarne copia"*

## LA CONVENZIONE FRA LE SEDI DELL'ORGANIZZAZIONE SALESIANI PER IL SOCIALE APS E IL TRIBUNALE ORDINARIO IN BREVE: *UNA SINTESI*

CON IL PRESENTE PROTOCOLLO, IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E L'ORGANIZZAZIONE SALESIANI PER IL SOCIALE APS SI IMPEGNA A PROMUOVERE LA STIPULA DI CONVENZIONI LOCALI FRA LE SEDI LOCALI DELL'ORGANIZZAZIONE SALESIANI PER IL SOCIALE APS E TRIBUNALI ORDINARI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI FINI DELLA MESSA ALLA PROVA PER ADULTI

Il lavoro di pubblica utilità potrà concretamente svolgersi sia presso le strutture e/o le sedi locali dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS e dei servizi che ad esse fanno capo, che presso eventuali enti e associazioni senza scopo di lucro e di pubblica utilità a tale scopo convenzionati con le sedi dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS stesse, che eserciteranno attività di coordinamento e supervisione e che per gli stessi si faranno garanti.

La convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato sarà immediatamente applicabile da parte dei tribunali ordinari competenti subito dopo la sottoscrizione della stessa con le sedi locali dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS

In entrambi i casi, le strutture e/o le sedi presso le quali materialmente si svolgerà il lavoro di pubblica utilità dovranno essere riportate in apposito elenco, passibile di aggiornamento, che costituisce parte integrante della convenzione da sottoscrivere a livello locale con il presidente del Tribunale. Nel già menzionato allegato, saranno riportati, per ciascuna struttura e/o sede l'indirizzo della sede legale, il numero di posti disponibili, nonché il nominativo e i contatti del responsabile.

È composta di un corpo di articoli, in cui vengono delineati gli obblighi e le disponibilità delle sedi e delle strutture locali dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS, che potrà essere agevolmente aggiornato, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

La richiesta delle sedi locali dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS di inserimento nella Convenzione locale di ulteriori posti e sedi/strutture, disponibili ad accogliere imputati sottoposti alla messa alla prova per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, dovrà essere inviata al Tribunale ordinario.

**LA CONVENZIONE TRA LE SEDI DELL'ORGANIZZAZIONE SALESIANI PER IL SOCIALE APS E IL  
TRIBUNALE ORDINARIO IN BREVE: *LE PRESTAZIONI DI LAVORO***

**Gli imputati coinvolti potranno fornire le prestazioni di lavoro non retribuito indicate in alcune macroaree dall'art.2, comma. 4 del DM 88/2015 per:**

- a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e sociosanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
- d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
- e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

**Maggiori dettagli in merito all'attività svolta dal soggetto saranno specificati nel PROGRAMMA DI TRATTAMENTO, il quale indicherà le mansioni, la durata e l'orario della prestazione lavorativa.**

## ITER OPERATIVO: *COME SI ATTIVA*

### 1. L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Il difensore o l'imputato potranno contattare la sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS che si è convenzionata con il Tribunale ordinario di competenza ai sensi del DM 88/2015, per richiedere la disponibilità ai fini dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

### 2. IL COLLOQUIO CONOSCITIVO

La sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS dovrà organizzare un iniziale colloquio conoscitivo con l'imputato, all'esito del quale potrà valutare se rilasciare o meno la dichiarazione di disponibilità, dopo avere approfondito accuratamente:

1. l'idoneità del soggetto: attitudine del soggetto all'inserimento nel contesto di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
2. la validità dell'apporto del richiedente alle attività svolte dalla sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS: capacità del soggetto di svolgere le mansioni richieste nella struttura e sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS. Anche in tale importante fase, la sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS potrà avvalersi del supporto dell'UEPE territorialmente competente (**SI ALLEGA ELENCO DEI REFERENTI PER IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ PRESSO GLI UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA**).

### 3. PROGRAMMA DI LAVORO NON RETIBUITO

In caso di disponibilità della sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS, l'imputato e i referenti della sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS procedono con la redazione del programma di lavoro non retribuito con specifica indicazione di:

1. tipo di attività (mansioni assegnate);
2. durata;
3. giorni e orari.

**È fatto divieto alle sedi locali dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.**

**N.B.** quanto previsto all'art. 3 della convenzione locale (**schema di convenzione D.M. 88/2015**) non riguarda il rimborso delle spese anticipate dal soggetto per lo svolgimento della sua attività. Tali eventuali rimborsi, saranno, se ritenuti necessari, valutati dal responsabile della sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS che ne informerà l'UEPE. Si precisa, comunque, che nessun onere è a carico dell'Amministrazione della Giustizia.

### 4. DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ

Nel momento in cui l'interessato si presenterà all'UEPE per l'elaborazione del programma di trattamento per messa alla prova, dovrà consegnare a detto Ufficio la dichiarazione di disponibilità della sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS ospitante per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, in modo da agevolare gli interventi istituzionali.

## ITER OPERATIVO: *L'UEPE E L'INAIL*

### IL RUOLO DELL'UEPE (UFFICIO PER L'ESECUZIONE PENALE ESTERNA)

L'UEPE rappresenta il tramite tra i soggetti che eseguono la messa alla prova, la sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS e il Giudice competente per la concessione della misura.

L'UEPE favorirà i contatti tra i Tribunali Ordinari e le Sedi locali dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS che si sono rese disponibili ad accogliere gli imputati in messa alla prova per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in modo che si crei una collaborazione proficua.

Le sedi locali dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS aderenti avranno cura di aggiornare costantemente sia i Tribunali ordinari che gli UEPE del numero effettivo di posti che si renderanno di volta in volta disponibili per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Tale attività dovrà rientrare nelle forme di collaborazione che si andranno ad instaurare tra le sedi locali dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS, i Tribunali e gli UEPE, volte a favorire la costante copertura dei posti messi a disposizione ed indicati nella convenzione medesima.

### LA COPERTURA ASSICURATIVA INAIL (1)

Il soggetto assicurante, ovvero la sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS, deve chiedere all'INAIL PER VIA TELEMATICA, l'attivazione della copertura assicurativa, con almeno 10 giorni di anticipo rispetto l'inizio dell'attività da parte della persona ammessa allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

La copertura assicurativa opera esclusivamente dalla data in cui l'INAIL ne comunica l'attivazione.

Il soggetto assicurante deve allegare alla richiesta:

1. copia del provvedimento giudiziario che stabilisce la misura della messa alla prova/lavoro di pubblica utilità;
2. copia della convenzione che disciplina lo svolgimento delle attività di pubblica utilità;
3. le modalità di raccordo tra le autorità incaricate di svolgere attività di verifica (enti/organizzazioni assicuranti e competenti uffici del Ministero della Giustizia).

È obbligo del soggetto assicuratore effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Le indicazioni relative all'attivazione della copertura assicurativa sono disponibili *on-line* sul sito dell'INAIL.

**Si evidenzia che, al fine di agevolare gli Enti nell'attivazione della copertura assicurativa, la sede centrale INAIL ha invitato le proprie sedi territoriali a fornire agli enti ospitanti il necessario supporto.**

**(1) NOTA**

**OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI**

L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone ammesse a svolgere lavori di pubblica utilità incombe su coloro che hanno stipulato le convenzioni con il Ministero della Giustizia (o con i presidenti dei Tribunali ordinari delegati). Su di essi gravano gli adempimenti volti ad attivare la copertura assicurativa.

A tale riguardo grazie al Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'attività svolta dagli imputati presso le sedi locali dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS sarà completamente a costo zero.


La legge estende tra i beneficiari della copertura assicurativa presso l'INAIL i soggetti che hanno stipulato con il Ministro della Giustizia, o con i Presidenti dei Tribunali ordinari a tale scopo delegati, le convenzioni previste dal D.M. n. 88/2015.

La legge di bilancio 2017, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.).

La legge di bilancio 2018, all'art. 1 – comma 181, conferma l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche per gli anni 2018 e 2019.

**Il D.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 rende stabile il Fondo, con lo stanziamento di ulteriori 3.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020.**

## ITER OPERATIVO: *COME SI ATTIVA* – UNA SINTESI GRAFICA



## **ITER OPERATIVO: *LA GESTIONE DA PARTE DELLE SEDI E DELLE STRUTTURE LOCALI DELL'ORGANIZZAZIONE SALESIANI PER IL SOCIALE APS***

### **IL RESPONSABILE DELLA SEDE LOCALE DELL'ORGANIZZAZIONE SALESIANI PER IL SOCIALE APS**

Nell'elenco allegato alla Convenzione che la sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS ha stipulato con il Tribunale ordinario, è stato individuato per ogni sede o struttura locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS il nominativo del Responsabile che deve garantire il corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Le sedi locali dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS potranno rivolgersi agli UEPE al fine di ricevere ogni utile chiarimento circa il corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità, nonché sulla tenuta del registro delle presenze.

È auspicabile un iniziale incontro informativo/formativo tra l'UEPE (Referente per il lavoro di pubblica utilità) e la sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS

### **IL RESPONSABILE DELLE SEDI LOCALI DELL'ORGANIZZAZIONE SALESIANI PER IL SOCIALE APS DEVE:**

- nominare i REFERENTI (preferibilmente uno per ciascun imputato) incaricati di coordinare la prestazione lavorativa;
  - comunicarne il nominativo alla Cancelleria del Tribunale e all'UEPE territorialmente competente;
  - segnalare agli stessi organi ogni variazione dei nominativi dei referenti.
- Eventualmente, il nominativo del referente della struttura ospitante potrà risultare nella dichiarazione di disponibilità fornita dalla sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS che sarà allegata al programma di trattamento del singolo imputato.

## ITER OPERATIVO: *GLI OBBLIGHI DEL REFERENTE*

### LA FIGURA DEL REFERENTE

La funzione dei Referenti della sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS è quella di assegnare le mansioni, provvedere alla rilevazione delle presenze ed elaborare le relazioni periodiche e quella conclusiva per documentare l'andamento del lavoro di pubblica utilità.

Il Referente nominato dal Responsabile della sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS che segue l'imputato dovrà collaborare con il funzionario dell'UEPE che ha in carico il soggetto in messa alla prova per informarlo dell'esecuzione del programma di lavoro, degli eventuali problemi che potrebbero insorgere nel corso dello stesso (per es. assenze a qualsiasi titolo), nonché della prestazione resa.

### REFERENTI NOMINATI DAI RESPONSABILI DELLE SEDI LOCALI DELL'ORGANIZZAZIONE SALESIANI PER IL SOCIALE APS SI IMPEGNANO A:

- segnalare all'UEPE l'inizio dell'attività non retribuita;
- predisporre un registro presenze (**preferibilmente sotto forma di strumento di rilevazione elettronico**), onde consentire al giudice di verificare la corretta e integrale esecuzione del lavoro di pubblica utilità. In esso dovranno risultare i giorni di presenza, con gli orari di ingresso e di uscita. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell'orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilità per la messa alla prova;
- rendere disponibili al funzionario dell'UEPE incaricato del procedimento tutte le informazioni richieste, compresa la visione e l'eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze;
- segnalare immediatamente all'UEPE l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Sarà cura dell'UEPE riferire all'autorità giudiziaria competente tali inadempimenti;
- segnalare tempestivamente le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa:
  - l'eventuale impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell'orario giornaliero stabilito, l'imputato ne dà tempestivo avviso, anche per le vie brevi, alla sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa;
  - l'eventuale impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità dipendente dalla temporanea impossibilità della sede locale dell'organizzazione Salesiani per il sociale APS a riceverla in un determinato giorno od orario sarà comunicato, anche per le vie brevi, dalla stessa all'ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente. In ogni caso, la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell'orario giornaliero previsto dovrà essere effettuata in un tempo diverso, d'intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice per la messa alla prova;
- consentire l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'UEPE che hanno in carico i soggetti in messa alla prova e fornire agli stessi visione e copia del registro presenze;
- fornire, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'UEPE. Tali relazioni dovranno essere trasmesse all'UEPE competente, allegando copia del registro delle presenze. Spetta sempre all'UEPE far pervenire all'autorità giudiziaria la relazione finale in occasione della conclusione della messa alla prova.

## ITER OPERATIVO: *COME SI GESTISCE* – UNA SINTESI GRAFICA

